



SENT. N. 61/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere

Alessandra OLESSINA Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23974** del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

A.M., nata a *omisiss* il *omisiss* ed ivi residente in Via

omisiss, c.f. *omisiss*; **A.S.**, nata

a *omisiss*, il *omisiss*, residente in *omisiss*, Piazza

omisiss, c.f. *omisiss*; **P.D.**, nato a

omisiss il *omisiss* ed ivi residente in Via *omisiss* n.

21, c.f. *omisiss* e **M.M.**, nato a *omisiss* il *omisiss*

ed ivi residente in Via *omisiss*, c.f.

omisiss, tutti rappresentati e difesi, in forza di procura allegata

alla comparsa di costituzione datata 7 gennaio 2025, dalle Avv. Emanuela Antonella Barison e Manuela Caporale del Foro di Torino, con elezione di

domicilio presso lo Studio delle medesime, sito in Torino, Via Pietro Palmieri

n. 25, PEC:

emanuelaantonellabarison@pec.ordineavvocatitorino.it

manuelacaporale@pec.ordineavvocatitorino.it.

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, All. 1 (“Codice di Giustizia Contabile”);

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all’udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, il Magistrato relatore Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del SPG Ref. Nicola Peretti e la difesa di parte convenuta, come da verbale.

PREMESSO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio i convenuti per sentirli condannare al pagamento, a favore della S.R. Piemonte S.p.a. - Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a. e a favore della Regione Piemonte, della somma complessiva di euro 2.295.408,56, a titolo di danno erariale in relazione all’appalto per la progettazione e la realizzazione dei lavori riguardanti la galleria di *by-pass* della zona interessata dalla frana occorsa nell’ottobre del 2000 in Località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli, nella Provincia di Verbania.

Si apprende dagli atti che, a seguito della conciliazione giudiziale effettuata in data 17 giugno 2020 avanti il Tribunale civile di Torino-Sezione specializzata in materia di impresa, che ha definito il giudizio promosso dall’ATI COGEIS S.p.a. (appaltatrice) nei confronti di SCR Piemonte (stazione appaltante), avente ad oggetto l’iscrizione di riserve inerenti all’appalto in questione, sono stati corrisposti da SCR Piemonte, come mandataria della Regione Piemonte

che l'ha autorizzata, euro 16.836.000, in tre rate, rispettivamente in data 14 luglio 2020, 31 luglio 2020 e 30 giugno 2021.

La conciliazione ha fatto seguito alla perizia depositata dal CTU nominato dal Tribunale, che ha formulato una proposta di conciliazione, nella quale ha individuato e quantificato le riserve che, secondo il suo parere, avrebbero dovuto essere riconosciute in favore del soggetto appaltatore, per un ammontare di euro 13.800.000.

A seguito di denuncia di danno erariale per il pagamento della somma sopra indicata in adempimento dell'accordo transattivo, la Procura contabile ha incaricato un consulente tecnico di valutare se e quali riserve siano state frutto di errori di progettazione od esecuzione, di individuare i soggetti responsabili e di quantificare il danno erariale in termini di differenza tra gli importi riconosciuti e quelli che sarebbero stati corrisposti in caso di andamento fisiologico dell'appalto, ripartendo gli importi tra i soggetti presunti responsabili in ragione del rispettivo apporto causale.

La perizia ha concluso nel quantificare il danno erariale in euro 2.182.917,76 oltre ad euro 112.490,80 per spese legali, tecniche e di CTU, per un totale di euro 2.295.408,56.

Tale somma è stata, appunto, azionata in questa sede dalla Procura contabile, la quale ha chiamato in giudizio i soggetti, dirigenti apicali e funzionari tecnici, incardinati presso ARES-Agenzia Regionale delle Strade Piemonte (ente pubblico economico strumentale della Regione Piemonte istituito con l.r. n. 19/2001) o presso SCR Piemonte S.p.a. (istituita con l.r. n. 19/2007, alla quale è stato trasferito da ARES Piemonte l'intervento relativo alla realizzazione della galleria *by-pass* di Ceppo Morelli).

Tali convenuti sono stati ritenuti dalla Procura contabile avere, a vario titolo, operato nell'ambito dell'appalto, dalla fase della redazione del progetto alla fase esecutiva (nella qualifica *pro tempore* ricoperta di, rispettivamente, componenti del CdA di SCR Piemonte, Progettisti, Direttori dei lavori, RUP), con condotte ritenute gravemente colpose per errori progettuali e illegittimità nella conduzione dei lavori: si segnala che, tra le altre, vengono censurate le scelte dell'appalto integrato e della contabilità a corpo; vengono evidenziati degli errori nel progetto definitivo, l'omessa redazione di una perizia di variante, irregolarità esecutive relative alla consegna dei lavori.

In particolare, i convenuti qui istanti in sede abbreviata, A.M.,

A.S., P.D. e M.M. sono stati chiamati

in giudizio in quanto facenti parte del gruppo di lavoro dell'Ufficio tecnico di ARES-Agenzia Regionale delle Strade Piemonte, che ha redatto il progetto definitivo dell'opera pubblica oggetto di appalto, di cui era coordinatore e responsabile l'Ing. G.P., Direttore dell'Area Tecnica di ARES

Piemonte, anch'egli convenuto dalla Procura contabile nella causa di merito.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con memorie.

2. I convenuti A.M., A.S., M.M.

e P.D. hanno chiesto la definizione del giudizio con rito

abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante la corresponsione della somma di euro 616,879 ciascuno, importo pari a circa il 10 per cento del danno erariale richiesto in citazione nei confronti di ciascuno di loro.

La difesa dei convenuti qui istanti ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione per mancata considerazione delle controdeduzioni effettuate in sede di invito a dedurre e la prescrizione dell'azione contabile, individuando il *dies*

a quo nella data d'iscrizione delle riserve da parte dell'A.C. s.p.a.

Ha chiesto, in via principale di respingere la domanda attorea per insussistenza del danno erariale oltrech  di una condotta illecita imputabile ai convenuti nonch  per insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave; in via subordinata, di respingere la domanda attorea per assenza del danno erariale contestato, avuto riguardo ai vantaggi economici conseguiti dall'Amministrazione tramite la *compensatio lucri cum damno*.

La difesa dei convenuti AM., AL., P. e M., insistendo nella quantificazione della somma proposta al fine della definizione tramite giudizio abbreviato, ha evidenziato il loro ruolo di meri collaboratori del progettista, ha precisato che gli stessi non hanno percepito alcun incentivo economico alla progettazione, non hanno assunto responsabilit  decisionali, limitandosi a mansioni marginali.

3. La Procura contabile, con parere in data 24 dicembre 2024, ha evidenziato che, nella determinazione del *quantum* addebitato a ciascuno dei convenuti istanti, ha gi  tenuto conto del ridotto apporto degli stessi alla causazione dell'illecito, come motivato in citazione; ha ritenuto, pertanto, che, pur nulla ostando in ordine alla definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, la somma proposta in ciascuna istanza sia quantificata in misura irragionevolmente ridotta; ha indicato la misura di almeno il 35% della somma richiesta nell'atto di citazione e quindi un importo non inferiore ad euro 2.159,07 a carico di ciascuno dei richiedenti.

4. A seguito della camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il Collegio, con decreto n. 5/2025, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta per la definizione del

	giudizio con rito abbreviato nell'importo complessivo di euro 616,87	
	(seicentosedici/87) in favore della S.C.R. Piemonte spa e Regione Piemonte, e	
	ha fissato in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto,	
	il termine per il versamento degli importi sopra indicati in favore	
	dell'Amministrazione sopra indicata, con onere di deposito presso la Segreteria	
	della Sezione giurisdizionale - in data anteriore a quella dell'udienza del 21	
	maggio 2025 fissata per la definizione del giudizio - della documentazione	
	attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.	
	5. L'avvenuto tempestivo pagamento, come stabilito nel decreto n. 5/2025,	
	risulta comprovato dalla seguente documentazione agli atti:	
	-le ricevute dei bonifici effettuati dai convenuti A.M., A.S.	
	P.D. e M.M. a pagamento delle somme	
	indicate nel decreto n. 5/2025;	
	-estratto del giornale di cassa recante indicazione della reversale del 4 marzo	
	2025 di avvenuto introito delle somme indicate nel decreto n. 5/2025.	
	6. La regolarità e l'adequatezza di tale documentazione sono state verificate	
	con l'adesione del PM nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.	
	Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio con rito	
	abbreviato nei confronti dei convenuti ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale,	
	DEFINISCE IL GIUDIZIO	
	ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più	
	dovuto dai convenuti A.M., A.S., P.D.	
	- pag. 6 di 8 -	

[illegible]

	La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione
	delle spese di lite.

	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
--	---

	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, con
	l'intervento dei Magistrati:

	Marco Pieroni	Presidente
--	---------------	------------

	Luigi Gili	Consigliere
--	------------	-------------

	Alessandra Olessina	Consigliere estensore
--	---------------------	-----------------------

	Il Giudice estensore
--	----------------------

Il Presidente

	Alessandra OLESSINA
--	---------------------

Marco PIERONI

	<i>F.to digitalmente</i>
--	--------------------------

F.to digitalmente

	Depositata in Segreteria il 17/06/2025
--	---

	1	8	
	Il Direttore della Segreteria		

	Caterina SCRUGLI
--	------------------

	F to digitalmente
--	---

	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"
--	--

	DISPONE
--	---------

	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

	Il Presidente
--	---------------

	Marco PIERONI
--	---------------

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 17/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente